

N° 4928/14



**TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

112.
CRON. .../14
REP. .../14
OGGETTO DELLA CAUSA
AZIONE REVOCATORIA
FALLIMENTARE
TERMINI
DECISIONE ... 17/10/14
DER. MINUTA ... 21/10/14
PUBBLICAZIONE ... 21/10/14

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Brancaccio, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [redacted]/2012 del ruolo generale degli affari contenziosi civili

TRA

[redacted] - [redacted]
[redacted] (" [redacted] ") [redacted], cod. fisc. [redacted] in persona del curatore, dott. [redacted] rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. [redacted] presso lo studio del quale elettivamente domicilia in [redacted] alla via [redacted]

attore

E

[redacted], con sede legale in Verona, [redacted] n. [redacted], cod. fisc. [redacted] e p. iva [redacted] in persona del presidente del consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa, in virtù di procure generali alle liti, dagli avv. ti [redacted] [redacted], con i quali elettivamente domicilia in [redacted] alla via [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted]

convenuta

AVENTE AD OGGETTO: AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE, EX ART. 67, COMMA 1, N. 4, R.D. N. 267/1942;

SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:

per l'attore (come da atto introduttivo del giudizio) - "accertare che la [redacted] [redacted] ha iscritto ipoteca giudiziale su beni immobili della [redacted] in





liquidazione in data 18.01.2008 ai nn. [redacted] 554; - accertare che la [redacted] in liquidazione è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto dell'8 aprile 2008 iscritto nel Registro delle Imprese in data 9 aprile 2008; - accertare che il concordato preventivo è stato risolto ed è stato dichiarato il fallimento della [redacted] in liquidazione con sentenza del 21 febbraio 2012 pubblicata nel registro delle imprese in data 23 febbraio 2012; - accertare che in data 9 novembre 2011 il liquidatore giudiziale ha versato alla convenuta euro 321.500,00 in forza dell'iscrizione ipotecaria giudiziale; - accertare che l'ipoteca giudiziale in forza della quale è stato effettuato il versamento è stata annotata nel termine di sei mesi dall'apertura del concordato preventivo e, per l'effetto, - dichiarare revocata l'iscrizione ipotecaria giudiziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, primo comma, n. 4) L.F. e di conseguenza, - condannare [redacted], in persona del legale rappresentante p.t., a pagare al [redacted] in liquidazione la somma di euro 321.500,00, oltre interessi dalla domanda fino al saldo. - Con vittoria di spese.

per la convenuta (come da comparsa di risposta) - "conclude 1. per il rigetto della domanda, in quanto prescritta ed in ogni caso, in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile, oltre che totalmente infondata in fatto e in diritto. 2. Con vittoria di spese, come per legge".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 18 ottobre 2012, il fallimento della "[redacted]" in liquidazione evocava in giudizio l' "[redacted]" onde sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 4, r.d. n. 267/1942, l'inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta il 18 gennaio 2008, al n. [redacted] R.G. e al n. [redacted] R.P., e, di conseguenza, la condanna del predetto creditore a corrispondere alla massa la somma di euro 321.500,00, dal medesimo percepita, in forza della causa di prelazione, nel corso del procedimento di concordato preventivo, instaurato con decreto del Tribunale di Salerno dell'8 aprile 2008 e risolto con sentenza del 21 febbraio 2012.

Nel proporre la domanda, il fallimento assumeva che il pagamento di euro 321.500,00, ricevuto dalla convenuta in esecuzione del concordato preventivo, non rientrava nell'ipotesi di esenzione dall'azione revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. e), r. d. n. 267/1942, giacché fondato su un titolo inopponibile alla massa dei creditori.

Costituitasi in giudizio, l' "[redacted]" eccepiva: la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ed omessa esposizione degli elementi di fatto e di diritto della stessa; la decadenza dell'attore dalla possibilità di





proporre l'azione revocatoria; la carenza di interesse ad agire in capo al fallimento, atteso che l'iscrizione ipotecaria di cui si chiedeva la declaratoria di inefficacia era stata cancellata con il decreto di trasferimento degli immobili sui quali gravava; l'assoluta infondatezza della domanda, dal momento che il pagamento della somma di euro 321.500,00 era stato ricevuto in esecuzione del piano concordatario e, di riflesso, non era revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e), r. d. n. 267/1942.

La causa, di natura strettamente documentale, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21 maggio 2014.

Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per quello delle memorie di replica, concessi ex artt. 281 *quinquies*, comma 1, e 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.

La domanda è infondata e va rigettata.

In via preliminare, tuttavia, devono essere disattese le eccezioni sollevate dalla convenuta in ordine alla nullità dell'atto di citazione per inosservanza dell'art. 163, comma 3, n. 3 e n. 4, c.p.c., alla decadenza del fallimento dalla proposizione dell'azione revocatoria e alla carenza di interesse ad agire in capo al medesimo.

Ed invero, dal contesto dell'atto introduttivo del giudizio sono enucleabili sia il *petitum*, mediato ed immediato, sia la *causa petendi*, essendo stati sufficientemente allegati e delineati tanto il bene della vita e il provvedimento giurisdizionale cui il fallimento della ██████████ in liquidazione tende quanto i fatti costitutivi del diritto in forza dei quali è stata esercitata l'azione, intesa come situazione giuridica soggettiva diretta al conseguimento di una statuizione sul merito della *res controversa*.

Non può revocarsi in dubbio, infatti, che l'attore, nel dedurre la revocabilità dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 4, r.d. n. 267/1942, per essere stata iscritta nei sei mesi antecedenti la data di ammissione della ██████████ in liquidazione al procedimento di concordato preventivo, e nell'invocare la declaratoria di inefficacia di tale causa di prelazione e la conseguenziale condanna dell'istituto di credito al pagamento della somma ricevuta in virtù di quest'ultima, ha chiaramente indicato sia le ragioni fattuali e giuridiche su cui è incentrata la domanda, sia l'oggetto della stessa, sicché l'*editio actionis* non è affetta da alcuna indeterminatezza, avendo, peraltro, consentito alla controparte di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.

Né può sostenersi che l'attore sia decaduto dalla proposizione dell'azione revocatoria, essendo la domanda stata notificata il 16/18 ottobre 2012 e, dunque, a norma dell'art. 69 *bis* r.d. n. 267/1942, nei tre anni dalla dichiarazione di fallimento, pronunciata con



sentenza depositata il 21 febbraio 2012, e nei cinque anni dall'iscrizione ipotecaria, pubblicata il 18 gennaio 2008, al n. [REDACTED] R.G. e al n. [REDACTED] R.P..

Non è configurabile, infine, un'ipotesi di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in capo all'attore, giacché l'intervenuta cancellazione dell'iscrizione ipotecaria per effetto della vendita del compendio immobiliare sul quale gravava non impedisce l'instaurazione dell'azione diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia di quella causa di prelazione e del pagamento ricevuto dalla controparte in forza della stessa, con la conseguente restituzione di quest'ultimo in funzione della reintegrazione del patrimonio della società fallita.

Ciò posto, l'assunto difensivo dell'attore secondo cui l'ipoteca giudiziale iscritta il 18 gennaio 2008, al n. [REDACTED] R.G. e al n. [REDACTED] R.P., sarebbe revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 4, r.d. n. 267/1942 e, di riflesso, la somma di euro 321.500,00; percepita dalla convenuta in forza di un titolo inopponibile alla massa concorsuale, dovrebbe essere restituita al fallimento è destituito di ogni fondamento giuridico, giacché, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e), r.d. n. 267/1942, non sono suscettibili di revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo.

Ed invero, la somma di euro 321.500,00 è stata corrisposta alla convenuta dalla "Sicos s.r.l." in liquidazione, mediante bonifico bancario del 9 novembre 2011, in adempimento delle obbligazioni assunte con il piano concordatario approvato dal ceto creditorio ed omologato da questo Tribunale con decreto del 7/8 agosto 2008 e, dunque, nell'ambito di un procedimento di sistemazione della crisi di impresa alternativo al fallimento.

La fattispecie di esenzione dall'azione revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. e), r.d. n. 267/1942 è teleologicamente preordinata a favorire la conservazione ed il recupero dei mezzi organizzativi delle imprese in stato di crisi mediante il ricorso a procedimenti concorsuali di matrice negoziale e, di conseguenza, a preservare i creditori che ne sono coinvolti da future iniziative giudiziarie dirette a ricostituire, in loro danno, il patrimonio del debitore nell'ipotesi di un suo sopravvenuto fallimento.

La *ratio essendi* dell'art. 67, comma 3, lett. e), r.d. n. 267/1942, *alteris verbis*, è quella di incentivare l'utilizzazione di soluzioni concordate di ristrutturazione dei debiti dell'impresa e di risanamento delle sue componenti aziendali, la cui attuazione sarebbe sistematicamente vanificata qualora i creditori non fossero sottratti al rischio della proposizione di successive azioni revocatorie.

Ne consegue, quale ineludibile corollario logico-giuridico, che l'esenzione introdotta dalla citata disposizione normativa riguarda tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti



in essere in esecuzione del concordato preventivo e non soltanto quelli fondati su un titolo opponibile all'eventuale fallimento che dovesse essere successivamente dichiarato, atteso che, diversamente argomentando, sarebbe neutralizzata l'essenza stessa dell'innovazione legislativa, finalizzata a precludere la revocabilità anche di quelle operazioni economico-giuridiche che sarebbero revocabili se compiute al di fuori di un procedimento di composizione negoziata della crisi di impresa.

In definitiva, gli atti, i pagamenti e le garanzie astrattamente revocabili ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, r.d. n. 267/1942 diventano intangibili se posti in essere in attuazione di un concordato preventivo o di un accordo omologato di ristrutturazione dei debiti, avendo il legislatore, nell'introdurre le ipotesi di esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. e), r.d. n. 267/1942, privilegiato la continuità aziendale e il salvataggio delle imprese in crisi rispetto alla *par condicio creditorum*.

Tale volontà legislativa è incontrovertibilmente confermata dall'art. 217 *bis* r.d. n. 267/1942, ai sensi del quale le disposizioni di cui ai precedenti artt. 216, comma 3, e 217, relativi rispettivamente ai reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice, non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione o di un piano attestato.

Nella fattispecie *de qua agitur*, l'ipoteca giudiziale iscritta dalla convenuta il 18 gennaio 2008, al n. [REDACTED] R.G. e al n. [REDACTED] R.P., sarebbe stata revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 4, r.d. n. 267/1942, con la conseguente restituzione della somma di euro 321.500,00 dalla stessa percepita in data 9 novembre 2011, qualora fosse stata accesa a garanzia di un credito non riportato nel piano concordatario omologato, non potendo sostenersi, di contro, che la risoluzione di quest'ultimo e la successiva dichiarazione di fallimento della [REDACTED] in liquidazione possano legittimare la proposizione dell'azione diretta a conseguire la declaratoria di inefficacia della garanzia reale e la correlativa condanna della controparte alla restituzione del pagamento ricevuto in forza della stessa sul presupposto della loro inopponibilità alla massa dei creditori, trattandosi di domanda il cui accoglimento è radicalmente precluso dallo specifico regime di tutela delineato dall'art. 67, comma 3, lett. e), r.d. n. 267/1942.

Ai fini dell'esenzione dall'azione revocatoria degli atti compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, infatti, non occorre verificare se il titolo in virtù del quale i pagamenti sono stati effettuati sia o meno efficace nei confronti del sopravvenuto fallimento e, di conseguenza, se i medesimi siano o meno lesivi del principio della *par condicio creditorum*, avendo il legislatore conferito esclusiva rilevanza al dato oggettivo





della loro riconducibilità a un procedimento di composizione negoziale della crisi di impresa omologato dal Tribunale.

Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare sull'attore e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'entità del credito a tutela del quale la domanda è stata proposta, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla convenuta, in complessivi euro 11.700,00 per compenso, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 2 dell'allegata tabella.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal fallimento della "██████████" in liquidazione con atto di citazione notificato il 18 ottobre 2012, così provvede:

1. **rigetta** la domanda;
2. **condanna** l'attore alla refusione, in favore della convenuta, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 11.700,00 per compenso, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 2 dell'allegata tabella.

Salerno, il 17 ottobre 2014

Il Giudice

dot. Alessandro Brancaccio

Alessandro Brancaccio



Funzionario Giudiziario

Sentenza depositata in Cancelleria

Oggi 21/10/14

Funzionario Giudiziario
Anna Sara

